



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Gaetano D'AURIA	presidente
Maria Annunziata RUCIRETA	consigliere
Paolo PELUFFO	consigliere
Nicola BONTEMPO	consigliere
Emilia TRISCIUOGLIO	consigliere
Laura D'AMBROSIO	consigliere
Marco BONCOMPAGNI	consigliere, relatore

nell'adunanza del 23 luglio 2014;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è

preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”;

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTA la propria deliberazione 28 marzo 2014, n. 9, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2014;

VISTE le “linee-guida” per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto 2012, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 12 luglio 2013, n. 18;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 9 dicembre 2013, n. 279, con la quale sono stati approvati i “criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2012”;

VISTA la pronuncia specifica di accertamento adottata in relazione al rendiconto 2012 del **Comune di SESTO FIORENTINO (FI)**, con deliberazione dell'8 maggio 2014, n. 48;

VISTA la comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia specifica di accertamento inviata in data 9 maggio 2014;

VISTA la relazione dell'ente in ordine ai provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul rendiconto 2012, inoltrata alla Sezione con nota del 18 luglio 2014, n. 34055;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del competente settore della Sezione di controllo;

CONSIDERATO che, in sede di contraddittorio svoltosi in adunanza pubblica il 2014, i rappresentanti dell'ente (Assessore al bilancio e Responsabile del servizio finanziario) hanno confermato quanto già espresso con le note acquisite agli atti;

UDITO il relatore, cons. Marco Boncompagni;

CONSIDERATO

- che dalla “specifica pronuncia di accertamento” di cui alla deliberazione richiamata nelle premesse, sono emerse le seguenti criticità di bilancio:

“R.A. - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

È stato rilevato il mancato accantonamento di 74.888,02 euro del fondo svalutazione crediti al 31 dicembre 2012 che deve essere pari ad almeno il 25 per cento dei residui riferiti al titolo I e III dell'entrata, aventi anzianità superiore a cinque anni, come disposto dall'art. 6, comma 17, del d.l. n. 95/2012, convertito dalla l. n. 135/2012 ed essere vincolato nell'ambito del risultato di amministrazione.

Alla chiusura dell'esercizio, tale vincolo, risulta assente.

Come specificato nel paragrafo II.1.5 del documento allegato alla deliberazione n. 279/2013, tale fenomeno è considerato grave in quanto, oltre a costituire una violazione di legge, pregiudica il mantenimento dell'equilibrio finanziario nel lungo periodo. A fronte, infatti, di residui attivi vetusti e, quindi, incerti nell'effettiva realizzazione, la mancata adozione di adeguate cautele espone l'ente ad una situazione di precarietà, che potrebbe degenerare in squilibrio finanziario al momento in cui emergesse l'irrealizzabilità della riscossione.

L'ente, in sede di controdeduzioni, ha ribadito quanto già esplicitato in sede istruttoria rappresentando che in sede di predisposizione del rendiconto 2012 non ha provveduto a mantenere vincolate, nell'ambito dell'avanzo di amministrazione, le somme stanziare nel corso dell'esercizio nello specifico intervento "fondo svalutazione crediti".

L'ente ha inoltre dichiarato di aver provveduto nel corso del 2013 ad applicare solo una quota parte dell'avanzo di amministrazione 2012 intendendo così mantenere una parte di avanzo inutilizzato per costituire, al termine del 2013, un idoneo accantonamento. Sempre in sede di controdeduzioni, l'ente ha dichiarato che "dalle risultanze del rendiconto 2013 è emerso un avanzo d'amministrazione, la cui quota vincolata comprende anche il fondo svalutazione crediti, in una misura ben superiore a quella fissata dalla legge".

Al riguardo, si ribadisce che, qualora sussistano al termine dell'esercizio residui attivi aventi anzianità superiore a 5 anni, occorre prevedere nel risultato di amministrazione un vincolo specifico riferito alla costituzione del fondo svalutazione crediti almeno nella misura prevista dal citato d.l. n. 95/2012, convertito dalla l. n. 135/2012.

La Sezione, quindi, ritiene che l'ente debba procedere all'adozione di provvedimenti idonei a ripristinare una corretta gestione finanziaria, i cui risultati potranno essere apprezzati in sede di controllo e valutazione delle misure correttive effettivamente adottate.

La gestione di cassa, nel triennio 2010/2012, ha evidenziato l'impiego di fondi aventi specifica destinazione per spese di parte corrente, non ricostituiti al termine dell'esercizio.

Come specificato nel paragrafo II.1.5 del documento allegato alla deliberazione n. 279/2013, tali circostanze denotano una sostanziale difficoltà nella gestione dei flussi di cassa, con evidenti riflessi sul bilancio dell'ente per i costi connessi all'esposizione bancaria e connessi rischi per l'equilibrio e la stabilità finanziaria dell'ente.

La Sezione, rilevato che le controdeduzioni formulate dall'ente sulla grave irregolarità confermano il permanere al 31 dicembre 2012 di una sostanziale difficoltà nella gestione dei flussi di cassa, ritiene necessaria l'adozione di provvedimenti idonei a ripristinare una corretta gestione finanziaria";

- che l'ente, ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012 n. 213, è tenuto ad adottare entro sessanta giorni i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio;

- che, in riferimento al risultato di amministrazione, con particolare riguardo al *mancato accantonamento del fondo svalutazione crediti al 31 dicembre 2012 e del conseguente mantenimento del vincolo nel risultato di amministrazione*, l'ente ha dichiarato che nel corso dell'esercizio 2013 non ha utilizzato una parte dell'avanzo di amministrazione 2012 libero e, in sede di rendiconto di gestione 2013, ha vincolato tale quota, pari a 1.709.272,87 euro, a fondo svalutazione crediti ripristinando così i vincoli disposti nel bilancio;

- che, in riferimento al risultato di amministrazione, con particolare riguardo alle *difficoltà rilevate nella gestione dei flussi di cassa*, l'ente ha dichiarato che è tutt'ora in corso la valutazione della portata del rischio rilevato dalla Sezione in ordine all'utilizzo, per il pagamento di spese correnti, dei fondi vincolati. L'ente ha dichiarato, inoltre, che i costi connessi all'esposizione bancaria possono, nel caso di specie, "ritenersi minori proventi, anche se di modesta entità, sul deposito dei conti vincolati che generano interessi attivi";

RITENUTO

- che l'irregolarità segnalata e riferita al *mancato accantonamento del fondo svalutazione crediti al 31 dicembre 2012 e del conseguente mantenimento del vincolo nel risultato di amministrazione*, non può considerarsi completamente rimossa nell'esercizio 2012, in quanto l'attività posta in essere dall'ente, si è sostanziata con l'approvazione del rendiconto 2013, ove sono state adottate misure che depongono per il superamento della grave irregolarità rilevata;

- che la valutazione appena espressa circa i provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul risultato di amministrazione 2012 attiene all'esercizio oggetto d'esame, e non considera in modo analitico le risultanze del rendiconto 2013, che sarà oggetto di successiva valutazione;

- che occorre prendere atto dei provvedimenti adottati dall'ente affinché sia garantito il mantenimento del vincolo riferito al fondo svalutazione crediti nell'ambito del risultato di amministrazione;

- che l'irregolarità segnalata, riferita alle *difficoltà rilevate nella gestione dei flussi di cassa*, essendo inerente una gestione conclusa, non possa trovare strumenti idonei alla sua effettiva rimozione, ma deve comportare esclusivamente modifiche nelle procedure contabili e nell'azione amministrativa anche sotto il profilo organizzativo ovvero modifiche nella programmazione di gestioni future;

- che la Sezione, nel caso di specie, ritiene che occorra *prendere atto* degli intenti rappresentati/provvedimenti adottati dall'ente affinché sia evitato, per il futuro, il ripetersi delle irregolarità riscontrate sull'esercizio 2012;

DELIBERA

Sulla base di quanto segnalato dall'ente, degli orientamenti e dei provvedimenti assunti circa il *mancato accantonamento del fondo svalutazione crediti al termine dell'esercizio* e le *difficoltà rilevate nella gestione dei flussi di cassa*, la Sezione, pur ritenendo non rimosse le irregolarità riscontrate sul rendiconto 2012, *prende atto*

degli intenti rappresentati e dei provvedimenti adottati dall'ente finalizzati ad evitare il ripetersi delle irregolarità rilevate.

In considerazione di quanto esposto, la Sezione richiama l'ente a indirizzare il bilancio verso una sempre più corretta e sana gestione finanziaria, la cui valutazione sarà oggetto di specifico esame unitamente all'analisi dei questionari che l'organo di revisione è tenuto a trasmettere in relazione ai successivi atti di bilancio.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

Così deciso in Firenze, nell'adunanza del 23 luglio 2014.

Il relatore
f.to Marco Boncompagni

Il presidente
f.to Gaetano D'Auria

Depositata in segreteria il 30 luglio 2014

Il funzionario preposto al servizio di supporto
f.to Claudio Felli